

## REGOLAMENTO (CE) N. 1601/2001 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 2001

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

#### A. PROCEDURA

##### 1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 230/2001 <sup>(2)</sup> («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio («CFA») originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia.
- (2) Non sono state istituite misure provvisorie sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea («Corea») e della Malaysia poiché i margini di dumping constatati per questi paesi erano di entità minima.

##### 2. Procedimento successivo

- (3) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

- (5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:

- a) l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di CFA originarie di Repubblica ceca, Russia, Thailandia e Turchia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio;
- b) la chiusura del procedimento relativo alle importazioni di CFA originarie di Corea e Malaysia senza l'istituzione di misure.

- (6) È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati.

- (7) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

#### B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

##### 1. Prodotto in esame

- (8) Il regolamento provvisorio descriveva il prodotto in esame come costituito da cavi di ferro o acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, anche muniti di accessori (indicati dall'industria come «cavi di fili d'acciaio» o «CFA»).
- (9) Alcune parti interessate hanno riaffermato che i CFA dovrebbero essere suddivisi in due gruppi. Alcune di esse distinguono tra CFA per applicazioni generali e CFA ad alte prestazioni, mentre altre distinguono tra i cavi standard per applicazioni generali e i cavi per applicazioni speciali. È stato argomentato che questi cavi non possono essere considerati un prodotto unico se si tiene conto delle loro diverse caratteristiche fisiche e tecniche, dei diversi modi di produzione, dell'assenza di un grado significativo d'interscambiabilità, di mercati di sbocco diversi e dell'assenza di una concorrenza rilevante.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4.